



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la  
seguinte

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. **10453** del ruolo generale degli affari contenziosi civili  
per l'anno **2013**, promossa da

elettivamente domiciliati a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Andrea Sorgentone,  
che rappresenta e difende i primi e rappresentava e difendeva il per  
procura speciale a margine dell'atto di costituzione 16 giugno 2014,

**ponenti**

**contro**

**BANCO DI S.P.A. (c.f.)** con sede a Cagliari e ivi  
elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. che la  
rappresenta e difende per procura generale alle liti,

**opposta**

**e riassunta da**

con sede a Calasetta,

tutti residenti a Calasetta,

questi ultimi tre in qualità di eredi legittimi dell'opponente elettivamente domiciliati a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Andrea Sorgentone, che li rappresenta e difende per procura speciale e da \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Sorgentone in forza di procura speciale in atti,

**ricorrenti in riassunzione**

**nei confronti di**

**BANCO DI**

con sede a Cagliari e ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_, che la rappresenta e difende per procura generale alle liti,

**opposta**

**con l'intervento di**

con sede a Conegliano (TV), e per essa, quale mandataria, s.p.a., con sede a Milano (c.f. e p.i elettivamente domiciliata a Cagliari, presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_ che, unitamente agli avv.ti \_\_\_\_\_ e del Foro di Roma, la rappresenta e difende,

**intervenuta**

La causa è stata decisa sulle seguenti

## CONCLUSIONI

**Nell'interesse degli opposenti:** voglia il Tribunale, ogni contraria azione reietta,

### in via preliminare

revocare la provvisoria esecutività del decreto opposto;

### in via principale

revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2286/2013 R.A.C. 179/2013 del 4 ottobre 2013 emesso dal Tribunale di Cagliari non avendo l'Istituto dato prova del credito asseritamente vantato;

in subordine,

- accertare e dichiarare che in relazione al c/c 853 la nullità del tasso di interesse debitore per apertura di credito, della clausola disciplinante la c.m.s. e la mancata previsione fono al 25 novembre 2010 della commissione disponibilità fondi;
- per l'effetto accertare e dichiarare il saldo del c/c 853 all'ultimo e/c in atti, con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili, epurato di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interesse attivi e passivi come di giustizia partendo da un saldo pari a zero da quando vi sia una serie continua di e/c in subordine dal primo saldo utile;
- condannare la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente versate dagli attori in relazione al contratto 005-93179459 quale differenza tra gli interessi nominali e quelli ritenuti di giustizia e per effetto del piano di ammortamento alla francese che comporta un aumento del tasso

effettivo;

in ogni caso,

- con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite.

**Nell'interesse dell'intervenuta:** voglia il Tribunale,

in via principale

- confermare il decreto ingiuntivo opposto;

in via subordinata

- condannare gli opposenti al pagamento dell'importo di euro 42.592,60 quale somma dovuta per il prestito aziendale n. 005-93179459 oltre interessi di mora del 7,24 sino al saldo;

con vittoria di spese ed onorari.

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Il giudizio nasce dall'opposizione proposta dalla

in liquidazione,

contro il decreto ingiuntivo n.

2286/2013, emesso dall'intestato Tribunale il 4 ottobre 2013, con cui, su istanza di Banco di s.p.a., era stato ingiunto loro il pagamento di euro 53.697,28, di cui:

- a) euro 11.104,68 quale saldo passivo al 13 febbraio 2013 del conto corrente n. 853 acceso dalla società presso l'agenzia di Calasetta del Banco di s.p.a., oltre interessi al tasso del 7,69%;
- b) euro 42.592,60 quale somma dovuta per il prestito aziendale acceso dalla società n. 005-93179459, oltre interessi al tasso contrattuale di mora del 7,24%.

Spiegato come il

rispondessero del debito in virtù di fideiussione *omnibus* e di fideiussione specifica sino alla concorrenza di euro 75.000,00, gli opposenti hanno lamentato che:

- il conto corrente era stato acceso l'8 gennaio 2003 senza pattuire le condizioni *o meglio [senza che] risulta[sse] sottoscritta la tabella con i tassi e le condizioni sul conto corrente (sic)*, risultando sottoscritte solo le condizioni generali di contratto, senza però la doppia sottoscrizione;
- il contratto non era stato validamente sottoscritto e non avrebbe potuto supplire la fissazione con foglio separato di un tasso passivo pari all'Euribor + 6 punti, non essendo esso mai stato applicato, avendo la banca applicato diversi tassi passivi (dettagliatamente indicati con le relative date);
- la clausola sul tasso avrebbe dovuto, dunque, ritenersi risolta per mutuo dissenso;
- non erano dovute tutte le somme pretese per spese e commissioni in quanto non previste;
- anche la capitalizzazione non avrebbe potuto applicarsi in quanto la relativa clausola era priva di doppia sottoscrizione;
- l'estratto di saldaconto prodotto in sede monitoria non dimostrava il credito della banca, non avendo l'estratto conto fede privilegiata, in quanto documento formato unilateralmente dalla banca;
- era *illegitima e non pattuita [la] antergazione e postergazione della valuta delle singole operazioni rispetto alla data della loro contabilizzazione, con*

*applicazione di interessi ultralegalì sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione di dette operazioni e la data della loro valutazione (sic).*

Gli opposenti hanno, dunque, fatto riferimento a uno specchietto asseritamente indicante, trimestre per trimestre, gli interessi e le spese e le commissioni applicate nonché le somme illegittimamente annotate a debito e hanno evidenziato come vi fossero interessi usurari nel terzo trimestre 2008 e nel quarto trimestre 2009, con la conseguenza che il saldo, già depurato dalla banca della c.m.s., avrebbe dovuto essere rideterminato con applicazione del tasso sostitutivo *ex art. 119 T.U.B.* senza spese, commissioni e anatocismo perché non validamente pattuiti.

Circa l'avvenuta riduzione [del]le commissioni e quindi [de]l tasso effettivo (sic), gli opposenti hanno evidenziato come la banca vi avesse provveduto solo in previsione del ricorso monitorio e come tale riduzione fosse priva di rilievo, in quanto *ciò che conta è l'annotazione trimestre per trimestre delle somme usurarie; il reato, infatti, è istantaneo e non può l'usurario ravvedersi in tal modo atteso che la condotta posta in essere si è già perfezionata (sic).*

Con riguardo al finanziamento, gli opposenti hanno denunciato l'applicazione di un tasso effettivo su base annua superiore a quello previsto in contratto per effetto del c.d. ammortamento alla francese, con capitalizzazione degli interessi in violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c.

In particolare, gli opposenti hanno denunciato come la mutuataria fosse stata convinta di accendere un mutuo, *stabilendo di remunerare il prestito con il pagamento di interessi in misura non superiore al tasso nominale, ad esempio del*

*13% semestrale; invece, le risultanze della espletata CTU hanno evidenziato come, per il mutuo da 350.000.000 di lire gli attori hanno dovuto sopportare un tasso effettivo annuale del 14,276% (sic).*

Tanto esposto, gli opposenti hanno formulato le seguenti domande:

- 1) in via preliminare la revoca della provvisoria efficacia esecutiva concessa al D.I opposto;*
- 2) nel merito principale accertare e dichiarare che in relazione al c\c 853 presso il Banco di \_\_\_\_\_ spa-agenzia di Calasetta non sono state pattuite le condizioni economiche ed in via esemplificativa il tasso di interesse attivo e passivo, la cap. trimestrale degli interessi, la cms, cmm. disponibilità fondi, maggiorazione extra fido, spese istruttoria della pratica di fido, diritti di segreteria, giorni di valuta, spese per singole operazioni;*
- 3) ovvero in via subordinata: accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/mancata doppia sottoscrizione quando richiesta delle clausole che prevedano interessi passivi con rinvio agli “usi di piazza”; gli interessi ultralegali, anatocistici, di mora se usurari; la c.m.s, la commissione per l'affidamento; la commissione mancanza fondi; la commissione disponibilità fondi;*
- 4) in ogni caso accertare e dichiarare che la banca è inadempiente alla tenuta del conto ed alla redazione degli e\c in quanto ha ivi annotato senza alcuna pattuizione o illegittimamente le voci ai nn. che precedono con la conseguenza che i saldi tempo per tempo indicati negli e\c sono errati;*
- 5) accertare e dichiarare che gli interessi e commissioni richiesti dalla banca non sono dovuti ex L. 108/96, art. 644 c.p. e art. 1815 c.c. essendo usurari o*

*comunque essendoci usura come provato dall'approfittamento da parte della convenuta dello stato di bisogno degli attori desumibile dalla elevatezza dei tassi richiesti.*

- 6) *per l'effetto dell'accoglimento delle domande ai n. che precedono: accertare e dichiarare il saldo del c/c 853 all'ultimo c/c i atti (con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili) epurato di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interesse attivi e passivi come di giustizia, partendo da un saldo pari a zero da quando vi sia una serie continua di e/c in subordine dal primo saldo utile o, se no sia possibile ricalcolare il saldo al 13/2/2013 dichiarare che o sia dovuta alcuna somma alla baca dagli opposenti;*
- 7) *revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2286/2013 R.A.C. 179/2013 del 4.10.2013 emesso dal Tribunale di Cagliari;*
- 8) *condannare la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente versate dagli attori in relazione al contratto 005-93179459 quale differenza tra gli interessi nominali e quelli ritenuti di giustizia e per effetto del piano di ammortamento alla francese che comporta un aumento del tasso effettivo;*
- 9) *accertare e dichiarare che la convenuta ha illegittimamente segnalato in Centrale Rischi o in altre banche gli attori, con riserva di chiedere in separato giudizio i danni patrimoniali e o che ei siano derivati nonché quelli dovuti al minor importo che sia stato disponibile a favore dell'attore;*
- 10) *con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite.*

Nel resistere, la banca ha eccepito come dalla copia del contratto di conto corrente già agli atti del procedimento monitorio risultasse -contrariamente a quanto sostenuto dagli opposenti- la firma dal legale rappresentante della società

debitrice in calce al medesimo nonché un’ulteriore sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c. e artt. 117, quinto comma, e 161, secondo comma, d.lgs 385/93 e come in data 25 novembre 2010 il legale rappresentante della società debitrice nonché fideiussore · avesse reiterato la sottoscrizione del contratto di conto corrente n. 853, con espressa esclusione di ogni effetto novativo del contratto sottoscritto in data 3 gennaio 2003.

Sotto altro profilo, la Banca ha eccepito di avere agito correttamente nel rispetto della normativa vigente e degli accordi intercorsi, inviando le prescritte comunicazioni in caso di variazione di modalità -periodicità e tasso applicato– di calcolo degli interessi, siccome risultante anche dagli estratti conto corrente e nel documento di sintesi ai sensi dell’art. 119 del d.lgs. n. 385/1993, inviati trimestralmente alla società opponente.

La convenuta ha poi opposto l’infondatezza e la pretestuosità dell’opposizione per avere gli opposenti eccepito -peraltro solo nelle conclusioni ed in modo assolutamente generico- l’usurarietà dei tassi, in modo da non rendere possibile alcuna specifica replica in merito e ha precisato di avere applicato i tassi entro i limiti previsti dalla 1.108/96.

Circa l’anatocismo, la capitalizzazione trimestrale degli interessi e le c.m.s., la banca ha escluso che *risulta[sse] ravvisabile nel caso concreto l’applicazione di interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. (sic)* e ha sottolineato la valida sottoscrizione dell’art. 7 del contratto che prevede, come disposto dall’art. 2 della delibera CICR, che i rapporti dare e avere, relativi al conto, sia esso debitore o creditore, sino regolati con la medesima periodicità, concordata nello stesso contratto, e che il saldo risultante dalla chiusura periodica produca interessi con

uguale modalità.

In ordine ai rilievi sulle c.m.s., la banca ha sottolineato quanto rilevato dagli stessi opposenti nell'atto di citazione ossia di avere epurato il saldo di tutte le partite afferenti alle c.m.s. e interessi.

Sottolineato la genericità e inconsistenza della perizia di parte, in quanto non riportante i dati numerici di comparazione né indicante le specifiche poste contestate, circa l'irregolarità del piano di ammortamento del mutuo la banca ha eccepito la piena legittimità del c.d. ammortamento alla francese non comportante alcun anatocismo atteso che in ciascuna rata la quota di interessi viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, secondo il principio dell'interesse composto, e il debito residuo sul quale viene calcolato l'interesse è quello costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato con le rate precedenti.

Circa l'illegittimità di antergazione e postergazione delle valute, l'opposta ha eccepito la mancanza di fondamento e l'estrema genericità della doglianza, non avendo gli opposenti indicato quali concrete operazioni siano oggetto di contestazione rendendo pertanto impossibile qualunque difesa in merito.

Circa l'illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi, la banca ha eccepito di non capire a segnalazione ci si riferisse e a dimostrazione dell'infondatezza della pretesa ha richiamato il documento prodotto in sede monitoria (doc. 10) riportante ventiquattro elevazioni di protesto per il mancato pagamento di assegni anche di modestissimo importo.

Contestata l'ammissibilità della richiesta di revoca della provvisoria esecutorietà e l'insussistenza dei presupposti per la sua sospensione, la banca ha

chiesto il rigetto delle domande degli opposenti e la conferma del decreto.

Respinta la richiesta di revoca della provvisoria esecuzione del decreto opposto, l’Ufficio ha assegnato alle parti i termini *ex art. 183, sesto comma, c.p.c.*

Nessuna delle parti si è avvalsa dei primi due termini previsti dal codice di rito.

Solo gli opposenti hanno depositato in data 25 giugno 2014 la terza memoria, con la quale hanno lamentato la mancata produzione da parte della banca degli estratti conto dall’1 luglio 2011 al 13 febbraio 2013.

All’udienza 3 marzo 2015, gli opposenti hanno verbalizzato come la banca avesse depositato gli estratti conto fino al 31 dicembre 2011 e dal 31 dicembre 2012 sino all’estinzione e hanno chiesto il rigetto della domanda di condanna al pagamento del saldo o in subordine al ricalcolo dal 31 dicembre 2012.

A fronte dell’affermazione della banca per cui *la documentazione comprovate l’entità del credito vantato dall’opposta [era] stata versata interamente in atti* (sic), l’Ufficio ha dato atto a verbale di avere riscontrato il mancato deposito degli estratti conto per il periodo 1 gennaio 2012-31 dicembre 2012.

All’udienza 29 marzo 2017, il processo è stato interrotto a seguito della dichiarazione da parte del suo procuratore del decesso di

Con ricorso 12 maggio 2017, il processo è stato riassunto su ricorso degli originali opposenti e - - - - - in qualità di eredi di

All’udienza fissata a seguito del citato ricorso, la banca ha eccepito l’inammissibilità dell’opposizione da parte degli attori diversi dalla stante la mancata produzione della copia loro notificata del decreto ingiuntivo.

Alla successiva udienza del 17 gennaio 2018, gli opposenti hanno eccepito

come la banca stessa, nel costituirsi, avesse riconosciuto la tempestività dell'opposizione e hanno anche prodotto la copia del decreto notificata e

nonché certificato di avvenuta notifica rilasciato dall'UneP relativo alla notifica ad in proprio e quale legale rappresentante della società opponente, e agli altri opposenti in data 25 ottobre 2015.

In data 12 febbraio 2019 si costituì *ex art. 111 c.p.c.*, in luogo di Banco di \_\_\_\_\_ (per essa, quale mandataria, \_\_\_\_\_), quale cessionaria di un pacchetto di crediti *pro soluto*, individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della l. n. 130/99 (legge sulla cartolarizzazione) e dell'art. 58 d.lgs. n. 385/1993, tra cui quelli per cui è causa.

Dopo diversi rinvii giustificati dalla pendenza di trattative tra le parti o dal carico del ruolo dell'Ufficio, all'udienza del 10 dicembre 2019, istruita solo con produzioni documentali, la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.

2. In ragione della contestazione sollevata dall'opposta, occorre precisare che l'opposizione è senz'altro ammissibile, non fosse altro perché la sua tempestività era stata allegata in comparsa di risposta dalla stessa Banco di \_\_\_\_\_ perché il certificato rilasciato dall'UneP attesta come la notificazione agli ingiunti sia avvenuta in data 25 ottobre 2013, sicché la notificazione dell'atto di citazione in data 4 dicembre 2013 deve ritenersi tempestiva.

3. Tanto precisato, deve ritenersi che l'opposizione sia parzialmente fondata e vada accolta per quanto di ragione.

È noto che l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di

cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla (*cfr.* tra le tante, Cass., sez. lavoro, ord. 28 maggio 2019, n. 14486).

Nella fattispecie, il Banco di [REDACTED] aveva agito in monitorio per il soddisfacimento di crediti derivanti da due diversi rapporti:

- conto corrente di corrispondenza n. 00379/00000853;
- prestito aziendale n. 005-93179459.

Gli opposenti hanno contestato il credito complessivamente azionato, eccependo l'applicazione di clausole illegittime.

La verifica della fondatezza della pretesa creditoria impone di distinguere i due rapporti azionati.

3.a Per quanto attiene al credito corrispondente al saldo del conto corrente deve prima di tutto rilevarsi come in sede monitoria la banca avesse dichiarato di depositare gli estratti conto dall'origine del rapporto (doc. 4) nonché l'estratto conto certificato al 13 febbraio 2013 (doc. 2), data di estinzione del conto.

Questa documentazione non è stata contestata dagli opposenti nell'atto di opposizione; gli attori hanno contestato l'esistenza e validità delle pattuizioni relative agli interessi e solo con la terza memoria *ex art. 183 c.p.c.* –come indicato nella parte espositiva– hanno lamentato la mancanza degli estratti dal mese di luglio 2011 sino all'estinzione del rapporto.

Come anticipato, all'udienza 3 marzo 2015, a fronte dell'affermazione della banca per cui *la documentazione comprova l'entità del credito vantato*

*dall'opposta [era] stata versata interamente in atti* (sic), l'Ufficio ha dato atto a verbale di avere riscontrato il mancato deposito degli estratti conto per il periodo 1 gennaio 2012-31 dicembre 2012.

In ogni caso, dall'esame della documentazione in atti, risulta come, attualmente (ossia scaduti i termini per il deposito delle memorie conclusionali e il deposito dei fascicoli di parte), non tutti gli estratti conto siano contenuti nel fascicolo d'ufficio.

In particolare, mancano senz'altro gli estratti conto relativi all'anno 2012 (a eccezione di quello di dicembre) e gli estratti conto dell'anno 2013.

In questa situazione, non può che ritenersi che la banca (e il soggetto cessionario dell'asserito credito) non abbia ottemperato all'onere probatorio su essa gravante.

A tale proposito, infatti, deve trovare applicazione la regola, che la stessa Corte Suprema considera consolidata nella propria giurisprudenza, per cui la banca, che intenda fare valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento. Dall'inizio del rapporto, dunque, e senza cesure di continuità (tra le altre, 27 settembre 2018, n. 23313 nonché Cass., 19 ottobre 2016, n. 21092; Cass., 20 febbraio 2018, n. 4102).

Nella specie concreta –come osservato- a fronte di un rapporto acceso in data 8 gennaio 2003 ed estinto il 13 febbraio 2013, mancano sostanzialmente gli estratti conto dell'anno 2012 (undici su dodici) e quelli del 2013.

In questa situazione non è possibile procedere all'esatta determinazione del credito, appunto perché mancano tutti gli estratti conto.

L'estratto conto è un documento che certifica le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca, il quale, secondo un principio consolidato, decorso un determinato tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità e, conseguentemente, è idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (per tutte, Cass., 18 maggio 2006, n. 11749).

È di tutta evidenza come la mancanza di tutti gli estratti conto impedisca la ricostruzione del saldo con conseguente rigetto della pretesa dell'opposta, attore in senso sostanziale.

3.b Con riguardo al rapporto di finanziamento, l'opposizione è, invece, infondata e deve essere respinta.

Gli opposenti hanno contestato solo la legittimità del ricorso al c.d ammortamento alla francese che determinerebbe una capitalizzazione degli interessi, vietata dagli artt. 1283 e 1284 c.c.

È noto che il piano di ammortamento alla francese è quel piano di rimborso (di mutuo o finanziamento) che prevede una **rata di rimborso** costante nel tempo, con la quale viene rimborsato sia la quota capitale della somma mutuata che gli interessi (a tasso fisso o variabile): le **rate** del piano di ammortamento sono costituite da una quota del **capitale rimborsato**, che è sempre **crescente** e da una quota di **interessi**, che è sempre **decrescente**.

In questo sistema, **le rate** iniziali del piano di rimborso sono prevalentemente **costituite da interessi e in minima parte percentuale dal capitale rimborsato**, secondo un meccanismo che conduce alle ultime rate del piano di rimborso **costituite prevalentemente da capitale e in minima parte da interessi**.

**La** conseguenza di tale ricostruzione è che gli interessi sono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

Tanto considerato, le ragioni invocate dagli opposenti non giustificano l'abbandono della prevalente giurisprudenza che –malgrado diverse aperture contrarie– continua con rassicurante costanza a negare che l'ammortamento alla francese comporta l'applicazione di interessi anatocistici.

L'argomento degli opposenti, per cui l'anatocismo discenderebbe dalla maggiore gravità del piano di ammortamento, determinata dal fatto che gli interessi, pattuiti al tasso nominale, sarebbero maggiorati nel piano di ammortamento, che determinerebbe un artificioso ricorso a un interesse composto in violazione degli articoli sopra citati, in quanto in esso gli interessi diverrebbero esigibili via via che maturano nel corso dell'ammortamento stesso e non al momento della sua estinzione, non è condivisibile.

Come più volte è stato affermato, deve escludersi che il fenomeno invocato abbia connessioni con l'anatocismo; esso costituisce, invero, conseguenza naturale delle modalità determinate in contratto per l'adempimento dell'obbligazione del mutuatario.

Il sistema di ammortamento in oggetto non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla

quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva (nel qual caso si avrebbe un interesse composto).

L'interesse applicato, nella sostanza, è un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi.

Siffatto sistema di calcolo –a dispetto delle critiche generalmente sollevate– non genera alcun effetto anatocistico (di produzione di interessi sugli interessi maturati), perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento delle rate: insomma, l'anatocismo concettualmente non è configurabile in riferimento ad un mutuo con ammortamento alla francese, per l'inesistenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale calcolare l'interesse composto.

Del resto, la rata paga, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche una quota del debito in linea capitale -quota tempo per tempo crescente con il progredire del rimborso- con la conseguenza che il pagamento a scadenza del periodo dato riduce il capitale che fruttifica nel periodo successivo, ossia si verifica un fenomeno opposto rispetto alla capitalizzazione.

Del resto, l'ordinamento non conosce alcun divieto di pattuizione dell'esigibilità immediata degli interessi maturati nel corso dell'ammortamento.

Né il sistema di ammortamento per cui è causa incide sulla determinatezza delle pattuizioni contrattuali, ciò poiché una volta che è stato raggiunto l'accordo tra le parti sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende

matematicamente da tali elementi contrattuali.

Nella fattispecie, gli opposenti hanno sì lamentato di non essersi accorti che il tasso nominale pattuito avrebbe comportato un maggiore costo del denaro per via del sistema di ammortamento pattuito, ma non hanno lamentato –appunto– che la banca sia stata inadempiente o abbia posto in esse comportamenti scorretti; non hanno contestato che il piano d’ammortamento riportasse analiticamente tutti gli elementi idonei a calcolare la determinazione della quota interesse di ciascuna rata (cfr. 1 fascicolo monitorio).

In sostanza, gli attori non hanno lamentato un *effetto sorpresa* determinato da un piano di ammortamento criptico o mancante; hanno solo indicato, in sostanza, di non avere saputo leggere il piano di ammortamento loro sottoposto.

L’opposizione sul punto deve essere respinta.

4. In conseguenza di quanto statuito, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, non potendo essere confermato *in toto*, e gli opposenti devono essere condannati al pagamento di euro 42.592,60 quale somma dovuta per il prestito aziendale acceso dalla società n. 005-93179459, oltre interessi al tasso contrattuale di mora del 7,24% nei limiti del tasso soglia, dal deposito del ricorso monitorio del 3 luglio 2013 sino al saldo sull’importo per capitale a scadere di euro 29.625,10 e sull’importo per capitale delle rate scadute.

5.1 La questione circa il dedotto difetto di legittimazione attiva della 4Mori Sardegna s.r.l. è inammissibile, in quanto lamentato dagli opposenti solo con la memoria conclusionale.

Per costante insegnamento, le memorie conclusionali hanno la sola funzione di chiarire le domande ed eccezioni già ritualmente proposte e non possono

contenerne di nuove sicché, ove prospettate per la prima volta, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo (tra le tante: Cass. 12 gennaio 2012, n. 315).

Nella fattispecie, la contestazione circa la legittimazione dell'intervenuta costituisce un'eccezione in senso proprio in quanto attiene alla titolarità del diritto azionato e non solleva una questione di legittimazione *ad causam*, ma una questione che attiene alla fondatezza della domanda nel merito, e come tale costituisce eccezione in senso proprio, rilevabile solo ad istanza di parte (Cass., Sez. Unite, 16 maggio 2013, n. 11830).

La sua deduzione per la prima volta nella comparsa *ex art. 190 c.p.c.* comporta che la relativa eccezione sia inammissibile.

5.2 Sempre con la memoria conclusionale, gli opposenti hanno dedotto la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.

La questione, in effetti, non può essere liquidata come inammissibile perché tardiva, ben potendo essa essere dedotta anche con la memoria conclusionale, in quanto coinvolge un profilo di validità delle clausole della fideiussione che deve essere rilevato d'ufficio.

Cionondimeno, essa non comporta il rigetto della domanda della creditrice.

I fideiussori hanno denunciato come nei contratti di garanzia del 4 agosto 2009 e del 29 novembre 2010 siano comprese disposizioni concernenti le clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ai sensi dell'articolo 1957 c.c., ovverosia proprio quelle che Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva ritenuto contrastare con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della l. 287/1990.

La nullità delle clausole in questione non determina però la nullità della

garanzia in sé.

Deve essere ribadito l'orientamento di questo Tribunale che ha già avuto occasione di qualificare come parziale la nullità delle clausole in questione, in contrasto con le posizioni assunte dalle sentenze invocate dagli opposenti.

In questa prospettiva, deve valutarsi l'incidenza della nullità (parziale) sui rapporti per cui è causa.

Osservato che gli attori (che infatti hanno propugnato la tesi della nullità totale del contratto di garanzia) non hanno indicato come inciderebbe la nullità parziale della fideiussione sul rapporto di debito, non può non osservarsi come delle tre clausole denunciate solo quella di esonero dal termine dell'art. 1957 c.c. potrebbe, in ipotesi, produrre effetti, ove risultasse che la banca non avesse agito tempestivamente nei confronti dei fideiussori.

In realtà, la semplice circostanza che il decreto ingiuntivo sia stato chiesto contestualmente a carico del debitore principale e dei fideiussori con ricorso in data 3 luglio 2013 a fronte di un rapporto pendente almeno sino al 31 gennaio 2013 esclude –in difetto di allegazioni di segno contrario da parte degli interessati– che possa ritenersi la decadenza della creditrice dal termine citato.

Può ritenersi infatti che la banca abbia agito nei confronti della debitrice principale entro il termine dei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione e che, dunque, abbia conservato la garanzia anche nei confronti dei fideiussori.

6. Per quanto riguarda il governo delle spese, deve muoversi dal rilievo che il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in

rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione (Cass., ord. 21 luglio 2017, n. 18125).

Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite (Cass., 1 aprile 2019, n. 9035).

Nella fattispecie, la prevalente soccombenza della società opponente e dei fideiussori giustifica la compensazione per un quarto delle complessive spese legali (fase monitoria e di opposizione) e la condanna degli opposenti al pagamento della parte residua.

Anche le spese legali del monitorio devono essere liquidate secondo i compensi del decreto ministeriale n. 55/2014, in conformità all'insegnamento per cui in tema di spese processuali, i nuovi parametri previsti dai decreti ministeriali, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di *compenso* la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata (Cass., 2 febbraio 2017, n. 4949).

I compensi della fase di opposizione sono liquidati al valore medio per le fasi

studio, introduttiva e di decisione, mentre nulla è dovuto per la fase istruttoria, non essendo stata svolta attività ad essa riconducibile.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

1. accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto,
2. revoca il decreto ingiuntivo n. n. 2286 emesso dall'intestato Tribunale il 4 ottobre 2013;
3. condanna gli opposenti (e per i suoi eredi) al pagamento di euro 42.592,60, oltre interessi al tasso contrattuale di mora del 7,24 %, nei limiti del tasso soglia, dal deposito del ricorso monitorio del 3 luglio 2013 sino al saldo sull'importo per capitale a scadere di euro 29.625,10 e sull'importo per capitale delle rate scadute;
4. dichiara le spese processuali compensate per un quarto e condanna gli opposenti al pagamento della restante parte che liquida in complessivi:
  - I. in euro 1.340,06, di cui euro 978,75 per compensi ed euro 214,50 per spese vive, oltre c.p.a. e i.v.a. per la fase monitoria;
  - II. in euro 4.773,08, di cui euro 4.150,50 per compensi, oltre c.p.a. e i.v.a. per la fase di opposizione.

Cagliari, 13 luglio 2020

Il Giudice